

Firmato dal viceministro Leo il decreto attuativo delle norme dell'articolo 177 ter del Tuir

Definito l'utilizzo delle perdite

Sia quelle liberamente utilizzabili, sia quelle da omologare

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

Pronte le nuove regole per l'utilizzo delle perdite nella doppia accezione di perdite liberamente utilizzabili e di perdite che devono essere omologate: nessun vincolo sussisterà in relazione, ad esempio, al fatto che una operazione di fusione sia effettuata da soggetti appartenenti al medesimo gruppo sia nel momento in cui l'operazione stessa è effettuata che in relazione al momento di produzione della perdita. Ai fini della identificazione del gruppo varranno essenzialmente i criteri di natura civilistica incentrati sul controllo di diritto. Sono queste alcune delle indicazioni che emergono dal decreto attuativo delle disposizioni contenute nell'articolo 177 ter del Tuir cioè la norma che individua le diverse ipotesi in cui, appunto, le perdite sono liberamente utilizzabili ovvero devono essere soggette ad una verifica al fine di essere "omologate". Peraltro, il decreto firmato ieri dal viceministro Maurizio Leo, tiene già conto di quanto previsto dal dl 84 del 2025 che ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina dell'utilizzo delle perdite con particolare rilievo alle operazioni di conferimento. Partendo dal dato normativo principale, va ricordato che il menzionato articolo 177 del Tuir contiene due principi:

- nel primo comma viene disciplinato l'esonero dalla verifica delle condizioni poste da altre norme del Tuir quali articoli 84, comma 3, 172, commi 7 e 7-bis, 173, comma 10, e 176, comma 5-bis se le operazioni in questione vengono effettuate all'interno dello stesso gruppo. In sostanza, dunque, se una operazione di fusione, scissione o conferimento riguarda due soggetti facenti parte dello stesso gruppo, le limitazioni all'utilizzo successivo delle perdite non operano con riferimento alle perdite che si sono pro-

dotte in costanza di appartenenza al gruppo. Ovvero al caso in cui le perdite siano successivamente "omologate" al momento dell'ingresso nel gruppo in quanto prodottesi precedentemente a detto momento. Analoga conseguenza si verifica nel caso in cui sia trasferita la partecipazione di controllo del soggetto che ha prodotto perdite ma non viene modificata l'attività;

- nel secondo comma, invece, viene enunciato il fatto che le disposizioni attuative siano demandate ad un apposito decreto.

Pertanto, il provvedimento in corso di emanazione dà attuazione al contenuto del citato secondo comma individuando una serie di principi quali, in particolare:

- la nozione di gruppo e di controllo. Con particolare rilievo a questo secondo elemento, detta nozione opera esclusivamente con riferimento al controllo di diritto, diretto o indiretto, come individuato dall'articolo 2359, primo comma, numero 1, e secondo comma, del Codice Civile;

- una volta individuate le operazioni espressamente richiamate nell'articolo 177 ter (oltre alle operazioni straordinarie va monitorata anche la situazione prevista dall'articolo 84 nel caso di trasferimento di partecipazioni di controllo e modifica dell'attività principale), il decreto distingue la nozione di perdita infragruppo rispetto a quella di perdita omologata. Il primo caso sarà, ad esempio, quello nel caso di società il cui controllo è stato trasferito ed è entrata nel gruppo alla data del 1 gennaio di un periodo di imposta "n". A partire da quel momento e per i periodi di imposta successivi, non vi sarà alcun test da effettuare sulle perdite che si sono eventualmente prodotte a far data

dal periodo di imposta di partecipazione al gruppo. Se l'ingresso nel gruppo avviene successivamente, la piena libertà sulle perdite si avrà solo a partire da quelle prodottesi nel periodo "n+1", indipendentemente, ad esempio, dalla previsione meno rigorosa contenuta nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 84 del Tuir. Questo meccanismo, però, non è in ogni caso applicabile per le perdite che si sono prodotte prima del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e cioè prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge;

- invece, tra le perdite "omologate" possono rientrare quel-

le che si sono prodotte nei periodi d'imposta precedenti alle nuove disposizioni nel caso in cui, in un momento successivo, sono sottoposte con esito positivo ai limiti ed alle condizioni al riporto delle perdite. In questa ipotesi, dunque, diviene necessaria un monitoraggio temporale in merito al momento in cui sono state prodotte le perdite, necessità che non si manifesta in relazione alle perdite infragruppo;

Come accennato, il decreto attuativo tiene conto anche delle recenti modifiche apportate dal dl 84 del 2025 alle operazioni di conferimento mediante l'introduzione di un nuovo comma 5 bis nell'ambito dell'articolo 176. Le nuove disposizioni hanno l'obiettivo di evitare che un conferimento di azienda fiscalmente neutrale effettuato con beneficiario un soggetto che aveva perdite fiscali riportabili, venga posto in essere al solo fine di utilizzare perdite né infragruppo né omologate che ricadrebbero invece nelle limitazioni previste dalla legge in caso di fusione o scissione.

© Riproduzione riservata





Maurizio Leo